

ESSELE - A REGISTRAZIONE
Art. 20, D. 10/9/91 - 24/11/91

Sent. N.

24668/14

R. G.

Cont.

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione VI Civile

Il Giudice di Pace Avv. Giorgio TARANTA, all'udienza del 10 ottobre 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1432/11 del ruolo generale e vertente

FRA



Elettivamente domiciliata in , presso lo Studio dell'Avv. Laila PERCIBALLI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E



In persona del Sindaco On. , elettivamente domiciliato in , presso 



presso il domicilio della ricorrente e nelle mani di un addetto alla casa, mentre dalla relata di notifica della medesima cartella si evince che la relativa notificazione si è perfezionata per la destinataria non prima del 17.07.2009.

Pertanto, non essendo rilevabile d'ufficio alcun atto idoneo ad interrompere - a norma degli artt. 2943 e 2944, c.c. - il termine di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 209 cit. fra le due notifiche sopra esaminate, e gravando, in ogni caso, su colui nei cui confronti viene sollevata un'eccezione di prescrizione l'onere di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo (Cass. civ., sez. lav., 12.08.2009, n. 18250), il termine anzidetto risulta interamente decorso.

Ne deriva - per la valenza assorbente del profilo esaminato rispetto alle altre censure sollevate - che l'opposizione promossa da ██████████ contro la cartella di pagamento riportata in epigrafe deve essere accolta e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato, recante il complessivo importo di € 237,74.

In virtù del principio di causalità (*ex multis*, Cass. civ., III, 30.03.2010, n. 7625), le spese processuali vanno poste interamente a carico dell'Ente creditore delle somme iscritte a ruolo e si liquidano, in assenza di notula, come in dispositivo ed in via equitativa, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 4, 1° comma, del D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA



Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] avverso la cartella di pagamento n. 09720080046805085 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- Condanna [REDACTED] in persona del Sindaco On. [REDACTED], al rimborso in favore di [REDACTED] - e, per quest'ultima, del suo difensore antistatario Avv. Laila PERCIBALLI - delle spese sostenute per il presente procedimento, che liquida equitativamente in complessivi € 400,00, di cui € 50,00 per esborsi ed € 350,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.

IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giorgio Lazzarini
Torre Santa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 28/1/15
IL CANCELLIERE
Alessandra Maseria

